

FONDAZIONE OPERA DON BARONIO ETS

TITOLO I

COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-SCOPI

ARTICOLO 1 - ORIGINE, DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione "OPERA DON BARONIO" - ETS - originariamente denominata Istituto Figli del Popolo, sorto in Cesena per iniziativa del Canonico Don Cesare Carlo Baronio nell'anno 1926 e giunto, con l'aiuto della Provvidenza, all'attuale sviluppo, costituito in Fondazione con atto notarile in data 19 Giugno 1950 (Rep. 4425 - Racc. 9426) presso lo studio del Notaio Dott. Alipio Diambri di Cesena, eretto in Ente Morale con D.P.R. n° 1286 in data 16 Ottobre 1954 - è un Ente di diritto privato disciplinato ai sensi del Codice Civile, avente personalità giuridica.

2. La Fondazione è costituita quale Ente del Terzo Settore ed è regolata dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, nonché dalle altre normative applicabili agli ETS. Inoltre, dovrà fare uso, oltre che nella denominazione anche in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "ente del terzo settore" o della sigla ETS.

ARTICOLO 2 - SEDE LEGALE

1. La Fondazione ha sede legale in Cesena (FC).

2. L'eventuale mutamento della sede legale nell'ambito del territorio del Comune di Cesena, deliberato dal Consiglio di Amministrazione per esigenze obbiettive e motivate, non comporta variazioni dello Statuto ed il nuovo indirizzo andrà pubblicizzato nelle forme di legge.

ARTICOLO 3 - DURATA DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4 - OGGETTO E SCOPI STATUTARI

1. La Fondazione non ha alcuno scopo di lucro, ma persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel campo delle seguenti attività di interesse generale:

a. interventi e servizi sociali, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 117, art. 5, c. 1, lett. a);

b. prestazioni socio-sanitarie, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 117, art. 5, c. 1, lett. c);

c. attività di formazione extra-scolastica della persona, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 117, art. 5, c. 1, lett. l);

d. attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 117, art. 5, c. 1, lett. q);

e. beneficenza a favore di persone svantaggiate o di atti-

Allegato "C"
al n.33230
di raccolta

vità di interesse generale, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 1975, art. 5, c. 1, lett. u);

a favore di persone anziane che si trovino in stato di svantaggio economico o psicofisico documentato come grave o nei confronti di persone in stato di svantaggio, e in particolare di quelle che si trovano in condizioni di parziale o totale non autosufficienza personale.

2. La sua attività si svolge prevalentemente nell'ambito territoriale del Comune di Cesena e dei Comuni circostanti, consiste nel prestare assistenza a persone anziane che, per condizioni di salute fisica e/o psichica, familiari, sociali, economiche, o per particolari necessità assistenziali non possono più rimanere nel nucleo familiare di origine, ed è attuata anche mediante la realizzazione e la gestione di strutture abitative dotate delle caratteristiche e dei servizi idonei ad assicurare alle persone anziane ospitate le migliori condizioni di vita sotto l'aspetto sia morale che materiale.

3. Essa conserva, altresì, la sua finalità originaria, che ha lungamente caratterizzato la sua storia, di contribuire alla formazione morale, religiosa e culturale di minori in stato di abbandono affettivo e/o materiale nonché di minori a rischio di emarginazione a causa di disagi personali, familiari e sociali.

4. La Fondazione, inoltre, ha come scopo statutario lo svolgimento di attività di beneficenza a favore di persone che si trovano, anche temporaneamente, in condizioni di svantaggio psico-fisico, di insufficienza economica e/o di emarginazione sociale, come ad esempio: minori, persone anziane, persone inferme o affette da disabilità di varia natura e gravità, tossico-dipendenti, persone dimesse da istituti di pena o di correzione oppure da ospedali psichiatrici, alcolisti o persone in altre condizioni simili.

5. La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, la cui individuazione spetta al Consiglio di Amministrazione, purché secondarie e strumentali a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dalla legge.

ARTICOLO 5 - VOLONTÀ DEL FONDATORE

1. La conduzione della Fondazione e delle attività da essa promosse e i metodi adottati devono corrispondere alle finalità educativo-religiose volute dal Fondatore secondo i principi della carità cristiana.

ARTICOLO 6 - ATTIVITÀ CONNESSE

1. Fra gli strumenti del suo servizio la Fondazione, seguendo l'esempio del suo Fondatore e secondo la costante tradizione della sua storia, svolge anche attività editoriale nell'ambito delle sue finalità statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ARTICOLO 7 - VOLONTARIATO

1. Per l'espletamento delle sue attività istituzionali la Fondazione si avvale anche della collaborazione, senza fini di lucro, di volontari, la promuove e la favorisce. L'attività volontaria viene esercitata comunque nei modi e alle condizioni contemplate dalle leggi nazionali e regionali nonché da eventuale regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

ARTICOLO 8 - CRITERI E MODALITÀ DI AMMISSIONE DEGLI OSPITI

1. Criteri e modalità di ammissione degli ospiti e di svolgimento dei servizi sono stabiliti da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 9 - PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
 - a. dalla dotazione iniziale;
 - b. da beni mobili ed immobili, da liberalità a qualsiasi titolo pervenutele e da donazioni di benefattori destinate esplicitamente all'accrescimento del patrimonio;
 - c. investimenti finanziari temporanei;
 - d. da partecipazioni anche non di controllo, in società di capitali che si sostanzino in una gestione statico conservativa del patrimonio finalizzata alla percezione di utili da destinare al raggiungimento degli scopi istituzionali;
 - e. dalle risultanze economiche attive della gestione che il Consiglio di amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio dell'Ente.
2. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale della Fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente statuto.
3. I ricavi di eventuali alienazioni di cespiti patrimoniali devono essere reinvestiti in beni patrimoniali senza ritardo.

ARTICOLO 10 - RISORSE ECONOMICHE

1. La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali mediante:
 - a. le rendite nette derivanti dal proprio patrimonio;
 - b. le rette e i contributi eventualmente versati da coloro che usufruiranno dei servizi della Fondazione;
 - c. gli eventuali avanzi di gestione non destinati ad incremento del patrimonio;
 - d. liberalità e donazioni non espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
 - e. proventi di natura straordinaria.
2. Tutte le risorse economiche saranno destinate alla realizzazione delle attività di interesse generale della Fondazione, nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente statuto.

ARTICOLO 11 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

1. Gli esercizi finanziari della Fondazione iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
2. A conclusione di ogni esercizio dev'essere redatto il bilancio consuntivo che il Presidente della Fondazione sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile dell'esercizio finanziario immediatamente successivo.
3. Dal bilancio consuntivo devono risultare, in relazione all'attività complessivamente svolta dall'ente, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente.
4. Entro il 30 novembre di ogni anno dev'essere redatto il bilancio di previsione per l'esercizio successivo, che il Presidente della Fondazione sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12- AVANZI DI GESTIONE

1. La Fondazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, e riserve comunque denominate.
2. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale previste nel presente statuto, salvo quanto previsto dalla lettera e) del primo comma del precedente articolo 9.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 13 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:
 - a. il Consiglio di Amministrazione;
 - b. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - c. l'Organo di Controllo.

ARTICOLO 14 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri tutti nominati dal Vescovo "pro-tempore" della Diocesi di Cesena-Sarsina, di cui uno sacerdote o, in mancanza, religioso o diacono con il compito specifico di assicurare la continuità della figura e dello spirito del Fondatore nella conduzione della Fondazione e delle attività da essa promosse.
2. I membri del Consiglio sono nominati con riferimento alle loro personali competenze professionali, amministrative, economiche, socio-psico-pedagogiche, giuridiche e/o organizzative.
3. Nella prima adunanza dopo la loro nomina, da convocarsi entro trenta giorni dall'ultima comunicazione della nomina stessa, i membri del Consiglio di Amministrazione eleggono fra i suoi componenti il Presidente e il Vice-Presidente, in votazioni distinte, a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto.
4. Tutti i membri del Consiglio durano in carica 4 quat-

tro anni, non sono nominabili per più di tre mandati consecutivi.

5. I membri nominati componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo di Controllo, non possono essere rispettivamente nominati membri del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo di Controllo, se non decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico.

6. I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono il loro incarico come volontari e, per l'attività svolta, non percepiscono alcun compenso, salvo il rimborso di eventuali spese sostenute per ragioni del loro ufficio e debitamente documentate.

7. I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione, sono dichiarati decaduti da componenti di tale organo.

8. Ogni qualvolta un Consigliere decada o si dimetta, per qualunque ragione legittima, da membro del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione lo comunica immediatamente al Vescovo della Diocesi di Cesena-Sarsina e chiede la nomina senza ritardo di un altro Consigliere in sostituzione di quello decaduto o dimessosi.

ARTICOLO 15 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

a. elegge fra i suoi componenti il Presidente e il Vice-Presidente della Fondazione;

b. nomina fra i propri membri o fra i dipendenti della Fondazione il Segretario verbalizzante;

c. delinea gli indirizzi generali delle attività della Fondazione;

d. esamina ed approva il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni esercizio annuale;

e. delibera sulle modifiche da apportare al presente Statuto;

f. approva i regolamenti e le modalità operative che disciplinano lo svolgimento delle attività della Fondazione;

g. delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;

h. pronuncia la decadenza da Consigliere di colui che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione;

i. può nominare un Direttore della Fondazione stabilendo i compiti, i poteri e le responsabilità per l'esercizio delle proprie funzioni;

j. delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'ente;

k. delibera, infine, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio secondo quanto previsto dallo Statuto stesso.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri relativi all'ordinaria amministrazione al Presidente della Fondazione; può nominare commissioni, temporanee o permanenti, per l'esame, lo studio e la proposta di soluzioni di problematiche di particolare rilevanza; può affidare, infine, a singoli Consiglieri l'esame, lo studio e la proposta di soluzione di singoli affari e problematiche.

ARTICOLO 16 - MODIFICAZIONI STATUTARIE

1. Le modificazioni dello statuto devono essere iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2. Nessuna modificazione statutaria può essere deliberata e approvata in deroga o a cancellazione dei riferimenti originari all'intenzione e all'ispirazione del Fondatore, fissate nell'atto notarile del 19/06/1950, di cui all'articolo 1 del presente Statuto, e riprese negli articoli n. 4 e 6.

ARTICOLO 17 - ADUNANZE E CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si svolgono almeno quattro volte l'anno; sono convocate dal Presidente della Fondazione con invito scritto contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, che dovrà essere consegnato ai Consiglieri almeno sette giorni prima della riunione.

2. La partecipazione dei consiglieri alle riunioni può, altresì, avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota.

3. Questi ultimi, in numero di almeno tre, possono chiedere in qualunque tempo la convocazione del Consiglio di Amministrazione mediante richiesta scritta e motivata.

4. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con l'intervento di almeno quattro membri del Consiglio stesso e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Per le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione, nonché per lo scioglimento dell'ente, è necessario il voto favorevole di almeno quattro consiglieri in carica.

6. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Segretario all'uopo nominato, sono trascritti in ordine cronologico su apposito registro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, e vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio all'inizio dell'adunanza successiva.

ARTICOLO 18 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
 - a. rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi e in qualunque giudizio; con apposita e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione può delegare, per singoli atti o categorie di atti, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Fondazione;
 - b. sorveglia e cura il buon andamento della Fondazione; sovrintende alla sua ordinaria amministrazione e prende, nei casi d'urgenza, tutti i provvedimenti richiesti dal bisogno, salvo riferirne al Consiglio di Amministrazione per la necessaria ratifica nella prima adunanza immediatamente successiva;
 - c. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;
 - d. sovrintende alla redazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, corredandoli di idonee relazioni.
2. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.
3. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le funzioni presidenziali vengono assunte dal Consigliere più anziano per appartenenza al Consiglio o, a parità di anzianità di appartenenza, dal più anziano di età.

ARTICOLO 19 - L'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.
2. L'Organo di controllo si compone di uno o tre membri scelti fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, Codice Civile. Tuttavia, in caso di organo collegiale i suddetti requisiti è sufficiente siano posseduti da almeno un componente. L'Organo di Controllo è nominato dal Vescovo "pro-tempore" della Diocesi di Cesena-Sarsina.
3. L'Organo di Controllo elegge fra i propri componenti il Presidente e il Vice-Presidente con votazioni distinte, a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto.
4. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.
5. L'incarico di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con la carica di Consigliere di Amministrazione.
6. Per la durata in carica, la nomina e la decorrenza si applicano le norme dettate dal presente Statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione.
7. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche, ove applicabile, con riferimento alle

disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Inoltre, esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Infine, attesta che l'eventuale bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

All'Organo di Controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

8. I membri dell'Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre adunanze consecutive del suddetto Organo, sono dichiarati decaduti da componenti di tale organo dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

9. La partecipazione dei membri dell'Organo di Controllo alle riunioni può, altresì, avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del partecipante.

10. Ogni qualvolta un membro dell'Organo di Controllo decada, per qualunque ragione legittima, o si dimetta, il Presidente della Fondazione lo comunica immediatamente al Vescovo della Diocesi di Cesena-Sarsina e chiede la nomina senza ritardo di un altro membro in sostituzione di quello decaduto o dimessosi.

ARTICOLO 20 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI.

1. Qualora vengano superati i limiti previsti dalla legge, la fondazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

2. Qualora i componenti dell'Organo di controllo siano tutti Revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, la revisione legale dei conti può essere affidata allo stesso Organo di controllo.

TITOLO IV

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 21 - SCIoglimento

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il suo patrimonio sarà devoluto ad altro Ente del Terzo Settore, salvo diversa destinazione eventualmente imposta dalla legge, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2. In ogni caso, l'Ente destinatario dovrà essere giuridicamente riconosciuto ed operare in settori identici o, in subordine, analoghi a quelli in cui opera la Fondazione e avere scopi statutari identici o, in subordine, analoghi a quelli previsti dal presente Statuto.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 22 - LEGGE APPLICABILE

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si osservano le norme contenute nel d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e nel Codice Civile, in quanto compatibili, nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Titolo II, capo III, nonché quelle riguardanti i settori di attività in cui opera la Fondazione.

ARTICOLO 23 - NORMA TRANSITORIA

1. Gli organi sociali attualmente in essere rimangono in carica senza soluzione di continuità fino alla naturale scadenza dell'attuale mandato.

2. Sempre ai fini del conteggio dei limiti di mandato consecutivi di cui all'art. 14, c. 4, non vi è soluzione di continuità fra i mandati svolti prima della modifica del presente statuto ed il mandato attualmente in corso.

Firmato: Enrico Ghirotti

Firmato: Marco Maltoni Notaio

[illegible][illegible]